



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 23/01/2018

OGGETTO : Assegnazione temporanea a tempo parziale di istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Pizzo.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **ventitre** del mese di **gennaio**, alle ore **16,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore		X
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Pizzo, al fine di sopperire alla carenza di organico e far fronte a sopravvenute esigenze, con nota prot. n 1794 del 22/01/2018, pervenuta al protocollo comunale in data odierna al n.500, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per usufruire, in via temporanea ed a tempo parziale per 12 ore settimanali, della prestazione lavorativa dell'Arch. Nicola Vasta, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Tecnica di questo Comune con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – posizione economica D6, incaricato della responsabilità dell'Area quale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del personale comparto Regione ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004;

RITENUTO opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente, in considerazione della obiettiva necessità del Comune di Pizzo e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra enti, non denegare l'istanza ed assegnare, al Comune richiedente, in via temporanea, a tempo parziale il dipendente richiesto, come sopra specificato.

CONSIDERATO che l'Arch. Nicola Vasta ha dato il proprio consenso ad essere assegnato, a tempo parziale, per un periodo determinato al Comune di Pizzo.

RITENUTO di precisare che l'assegnazione a tempo parziale per 1/3 del tempo settimanale d'obbligo, equivalente a n.12 ore, avviene in via temporanea fino al 31/12/2018, salvo proroga, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione.

RITENUTO, anche in considerazione della temporaneità, che il livello di funzionalità dell'Area Tecnica possa essere mantenuto, rimanendo il dipendente per le restanti n.24 ore del tempo settimanale d'obbligo, in servizio presso il Comune di appartenenza ed adottando, se necessario, nuove ed opportune misure organizzative.

VISTO :

- il comma 1 del citato art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 che testualmente recita: *“ Al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, persona le assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

- il comma 2 del medesimo art. 14 il quale stabilisce che : *“ Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ... è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione”*;

ACCERTATA, anche alla luce di quanto chiarito dalla dichiarazione congiunta n.10 allegata al CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22.01.2004, la piena legittimità dello svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria per le 36 ore o più sino a 48 ore settimanali a “ scavalco” in due Enti, fermo restando l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro condotto dal dipendente in parte nell'ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco;

RICHIAMATI i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto n.80/2009 e della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 non configura l'ipotesi di una nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'Amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese del personale dell'Ente di utilizzazione;

VISTI, altresì, i pareri della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n.191/2011 e della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

n.3/2012, i quali chiariscono che l'Ente deve conteggiare nell'aggregato " spesa di personale", le spese per il personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01. 2004, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;

VISTI, inoltre, il parere n.6/12/PAR della Corte dei Conti – Sez. Toscana, il parere n.7/20127PAR della Corte dei Conti – Sez. Liguria ed il parere n.22372 012/PAR della Corte dei Conti – Sez. Piemonte in cui si afferma che l'art. 9, comma 28 della legge n.122/2010 non trova applicazione per le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21 gennaio 2004;

DATO ATTO CHE:

- secondo la convenzione, la spesa della retribuzione in godimento del lavoratore è graduata e ripartita proporzionalmente tra i due enti in base al tempo di lavoro a ciascuno dedicato;
- intendendo il Comune di utilizzazione conferire a tale dipendente la titolarità della posizione organizzativa., la retribuzione di posizione in godimento sarà riproporzionata dal Comune di appartenenza in ragione dell'attività e dei servizi svolti dal dipendente nei due comuni.

RITENUTO di approvare uno schema di convenzione da stipulare tra i due enti disciplinante il periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro, e la relativa articolazione tra gli stessi enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, formata da n.8 articoli che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione dell'istituto di cui al citato art. 14 del CCNL del personale del Comparto regioni ed Autonomie locali stipulato in data 22.01.2014.

VISTI:

- il CCNL Regioni ed Enti Locali, ed in particolare l'art. 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2014;
- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

Di accogliere la richiesta del Comune di Pizzo volta all'assegnazione a tempo parziale per 12 ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo e fino al 31/12/2018, salvo proroga, dalla data di sottoscrizione della convenzione secondo la disciplina dell'art.14 CCNL del 22.01.2004, dell' Arch. Nicola Vasta, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Tecnica "Urbanistica e Servizi" di questo Comune con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – posizione economica D6, al fine di poter assolvere lo svolgimento delle funzioni relative ai servizi istituzionali indispensabili sul proprio territorio.

Di assegnare in via temporanea fino al 31/12/2018, salvo proroga, dalla data di sottoscrizione della convenzione secondo la disciplina dell'art.14 CCNL del 22.01.2004, l'Arch. Nicola Vasta in servizio presso questo Ente a tempo parziale, per un terzo del tempo di lavoro settimanale d'obbligo, pari a n. 12 ore, presso il Comune di Pizzo.

Precisare che l'assegnazione di cui innanzi non dà luogo ad un rapporto di lavoro a tempo parziale ferma rimanendo l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro, bensì esclusivamente ad un'utilizzazione parziale del lavoratore che è legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa in favore di due datori di lavoro.

Precisare che l'assegnazione avviene fino al 31/12/2018, salvo proroga, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della convenzione.

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, costituito da n. 8 articoli, disciplinante tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti della ripartizione degli oneri e

dei conseguenti adempimenti reciproci oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria- Settore Personale alla sottoscrizione della convenzione.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Personale per gli adempimenti consequenziali.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Allegato "A" alla delibera G.C. n. 28 del 23/01/2018

CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI STIPULATO IN DATA 22/01/2014 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dal Dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria – Settore Personale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.M. n. ___ del _____

E

Il Comune di Pizzo, C.F. _____, rappresentato in questo atto dal Dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area _____, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.M. n. ___ del _____

PREMESSO:

- che l'art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che i Comuni, al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

- che i Comuni di Curinga (CZ) e di Pizzo (Vv)sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento;

- che , con deliberazione di Giunta n. ___ del ___, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Curinga ha approvato lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 (Allegato "A");

- che , con deliberazione di Giunta n. ___ del ___, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pizzo ha approvato lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 (Allegato "B");

CONSIDERATA La necessità di regolare attraverso la presente convenzione la disciplina dei tempi e dei modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'assegnazione al Comune di Pizzo , in via temporanea ed a tempo parziale, dell'Arch. Nicola Vasta , dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Curinga con il profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico Cat.D,posizione economica D6, attualmente incaricato presso il predetto Ente della responsabilità dell'Area Tecnica " Urbanistica e Servizi"quale titolare di posizione organizzativa, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi dell'Area Tecnica del Comune di Pizzo.

ART.2 DURATA E CAUSE DI RISOLUZIONE

La convenzione avrà durata fino al 31/12/2018, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile, ricorrendone le condizioni, previo consenso delle parti.

Alla scadenza, il rapporto s'intende sciolto di diritto ed il dipendente Arch. Nicola Vasta, ritornerà a tutti gli effetti di legge dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Curinga per numero 36 ore settimanali nell'Area di appartenenza.

Si conviene, inoltre, che nel periodo di vigenza della convenzione la medesima possa essere risolta:

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di una delle due Amministrazioni, con preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 30 giorni;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare dello stesso;
- per mancato rimborso da parte del Comune di Pizzo al Comune di Curinga delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art.6, a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 30 giorni;
- per richiesta motivata del dipendente, con preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 15 giorni.

ART.3- TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

Il dipendente Arch. Nicola Vasta, nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo delle 36 ore, presterà servizio per un tempo di lavoro pari a 24 (ventiquattro) ore settimanali al Comune di Curinga e di altre 12 (dodici) ore settimanali al Comune di Pizzo nei giorni di lunedì e Giovedì.

Tale riparto potrà essere suscettibile di variazioni nella sua articolazione anche giornaliera, con obbligo di recupero per il dipendente interessato, in considerazione di eventuali sopravvenuti esigenze dell'Ente.

ART. 4 – TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Attesa l'unicità del rapporto di lavoro, la titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Curinga cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui il predetto Ente assume a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro ai fini del rapporto giuridico ed economico con il dipendente.

ART. 5 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Al dipendente viene riconosciuto, ex art.41 c.4 del CCNL 14.09.2000, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con l'uso del mezzo proprio non essendo i due comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico. La distanza chilometrica viene computata dalla sede del Comune di provenienza, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno. Al predetto rimborso provvederà il Comune di Pizzo nei limiti indicati nel comma 4 dell'art.41 del CCNL del 14.09.2000 sopra indicato.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

Il trattamento economico viene erogato dal Comune di provenienza e a questo, in qualità di sostituto d'imposta, rimangono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente medesimo.

Il Comune utilizzatore corrisponderà al Comune di provenienza le risorse corrispondenti al tempo di assegnazione del dipendente, comprensive di ogni voce di costo del trattamento fondamentale e accessorio del personale e relativi oneri riflessi e fiscali con cadenza mensile.

La retribuzione di posizione sarà corrisposta al dipendente nel rispetto del comma 5 dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004.

Eventuali altri emolumenti relativi alla prestazione “ a scavalco”, se ed in quanto dovuti, saranno corrisposti al dipendente direttamente dal Comune di Pizzo.

ART.7 - PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO, FERIE E MALATTIA

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo in entrambi gli enti, fermo restando l'obbligo contrattuale di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Curinga che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due comuni, comunicherà l'assenza al Comune di Pizzo.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Curinga con le modalità di cui alla vigente normativa.

Il Comune di Curinga, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due comuni, comunicherà lo stato di malattia al comune di Pizzo.

ART.8- NORME FINALI

La presente convenzione può essere integrata e/o modificata d'intesa tra i due enti e sentito il dipendente, in sede di stipula, o successivamente con la sola formalità della sottoscrizione in calce, qualora ciò si rendesse necessario od opportuno per una migliore funzionalità emersa in sede di attuazione della medesima.

Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti, come sopra costituite in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dall'Arch. Nicola Vasta per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Curinga,

Per il Comune di Pizzo

Per il Comune di Curinga

Dott. _____

Dott. _____

Per accettazione
Il Dipendente

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del.n. 28 del 23/01/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Assegnazione temporanea a tempo parziale di istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Pizzo.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 23/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 23/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F.to Ing. Domenico Maria Pallaria


► **Il Segretario Comunale**

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 1045 .

Data 15/02/2018



► **Il Responsabile**

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/02/2018



► **Il Responsabile**

F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme all'originale
Curinga, 15/02/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella